

Attestato Bol. n. 45666 del 15/11/14

STATUTO

Dell'Associazione Comunità sulla Strada di Emmaus ETS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"Associazione Comunità sulla Strada di Emmaus ETS", da ora in avanti denominata "Associazione".

L'Associazione ha sede legale in Foggia nel Villaggio "Emmaus", Strada Statale 89 per Manfredonia, località Torre Guiducci e potrà operare in sedi diverse. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e sarà deliberato dall'Organo Amministrativo. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e unità locali.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

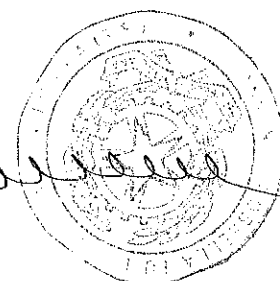
ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) Sostenere e accompagnare persone in condizioni di vulnerabilità:

- persone con problematiche psico-sociali e sanitarie (dipendenza da sostanze psico attive e alcool...)
- persone in condizione di vulnerabilità psichica
- persone in condizione di povertà estrema
- persone con problematiche sociali (gestanti e madri con figli minori a carico, vittime di violenza e tratta)
- migranti e le loro famiglie
- minori e le loro famiglie per interventi socio assistenziali e socio sanitari
- persone diversamente abili
- anziani

[Firma]



- b) Offrire occasioni di crescita e cambiamento a ragazzi, giovani (e le loro famiglie) del territorio, nello spirito e con il metodo preventivo di Don Bosco, educando alla cittadinanza globale, con particolare attenzione a bisogni educativi speciali e a situazioni di marginalità;
- c) Promuovere in concerto con tutta la comunità educante del territorio l'esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile fin dalla prima infanzia e la costruzione di un progetto educativo condiviso che mira al benessere complessivo di bambini e ragazzi e le loro famiglie, e che sia garanzia per il rispetto dei loro diritti;
- d) Favorire uno stile di vita caratterizzato dalla semplicità vangelica e dalla nonviolenza;
- e) Vivere in comunità formate da consacrati e laici (famiglie e singoli), condividendo il quotidiano;
- f) Favorire la partecipazione alla vita del territorio promuovendo forme di cittadinanza attiva e responsabile e impegnandosi per l'inclusione e il rispetto dei diritti delle persone ai margini della società.

ART. 3 (Attività)

L'Associazione per realizzare il suo scopo si propone di svolgere una o più delle attività di interesse generale previste dalle lettere a), c), p), q), r), u), v), w), z) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore ovvero più in particolare e a titolo esemplificativo:

- a) servizi socio assistenziali, servizi socio sanitari, organizzazione di: comunità familiari; comunità educative; comunità di pronta accoglienza; comunità alloggio o gruppi appartamento; centri socio-educativo diurno e di aggregazione; centri aperti polivalenti; comunità socio-riabilitative; alloggi di tipo sociale, centri pronta accoglienza e residenze temporanee per soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; case rifugio per donne con figli minori segretariato sociale; sportello sociale ed informativo; assistenza domiciliare; ludoteche; centri di ascolto e servizi di assistenza alla famiglia; centri antiviolenza, interventi di educativa di strada, servizi educativi del tempo libero, sportelli di supporto ed orientamento a cittadini di paesi terzi, accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di persone con background migratorio;
- b) per immigrati, accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- c) interventi denominati di "bassa soglia" nell'ambito delle tossicodipendenze, finalizzati alla riduzione del danno;

- d) interventi sul territorio, finalizzati a dare risposte tempestive alle esigenze delle fasce più emarginate, con prevalente Impegno a realizzare progetti di prevenzione nei confronti dei problemi di minori, giovani e loro famiglie;
- e) percorsi di animazione per educare a una cittadinanza solidale e nonviolenta; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- f) formazione professionale di soggetti svantaggiati al fine di un inserimento lavorativo;

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si potrà avvalere delle attività di volontariato dei propri, associati o delle persone aderenti agli enti associati

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività diverse da quelle di interesse generale solo se secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore. La individuazione di dette attività sarà effettuata dal Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività Istituzionale, stipulare accordi, contratti e convenzioni con altri enti, pubblici e privati, partecipare a o costituire reti ed enti, e compiere ogni altra operazione di qualsiasi natura funzionale all'attuazione del suo scopo nei limiti consentiti dalla legge

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche tra i propri associati per il regolare funzionamento dell'attività svolta.

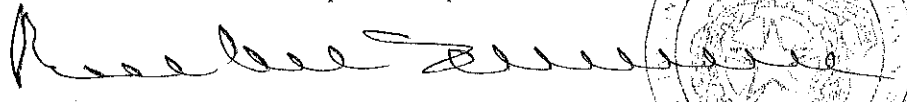
ART. 4 (Partecipazioni)

L'Associazione potrà aderire ad altre Associazioni, Società, Fondazioni, Federazioni, Coordinamenti Nazionali ed esteri, che operano per finalità sociali, o anche costituire imprese sociali ed altri enti del terzo settore.

ART. 5 (Associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Nello specifico

chi condivide gli scopi, ideali e responsabilità dell'Associazione, nello spirito di don Bosco e nella fedeltà ai valori di Emmaus, e che, per il tramite dell'Associazione intendano contribuire al perseguimento degli scopi e assumersi le responsabilità connesse alla gestione dell'Associazione come definite dal presente Statuto e dalla legislazione vigente. Riguardo alle persone fisiche possono essere associati senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione.

Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri nel rispetto dei principi di democraticità e di assenza di discriminazione tra le persone cui è improntata l'organizzazione dell'Associazione.

Sono soci ordinari coloro che pagano la quota annuale, stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo; di questi fanno parte: i soci iniziatori, iscritti al libro soci prima del 31.12.1986; le persone che hanno fatto scelta di vita insieme, nelle forme di vita residenziale, per la realizzazione della missione dell'Associazione e condividendo il quotidiano (Comunità di Vita); i volontari, che svolgono attività di volontariato presso l'Associazione, e i lavoratori.

Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze e/o che in passato hanno ricoperto cariche nel Consiglio Direttivo. Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio. Tra questi su proposta del Consiglio l'Assemblea potrà eleggere un Presidente onorario (carica esclusivamente onorifica).

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- di condividere le finalità associative e il versamento contestuale della quota di adesione.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, informandoli della possibilità di appellarsi alla decisione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'assemblea in sede ordinaria e in sede straordinaria e il diritto di proporsi quale candidato alle cariche sociali, decorsi almeno novanta giorni dall'adesione.

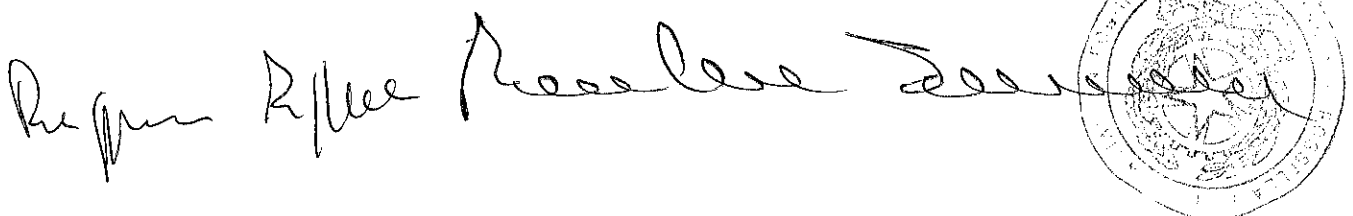
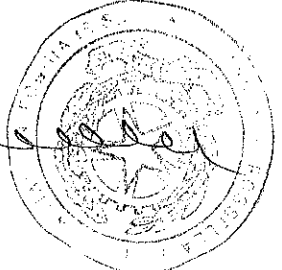
ART. 6 (Volontari)

I volontari sono persone che per libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari realizzano le attività attraverso prestazioni personali, spontanee e gratuite esclusivamente per fini solidaristici. I volontari non devono necessariamente essere associati.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, in osservanza della normativa vigente e, in ogni caso, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo in un apposito regolamento sui rimborsi spese dei volontari. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 nei limiti consentiti dall'art. 17, comma 4, del D. Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività di volontariato.

L'Associazione tiene a cura del Consiglio Direttivo un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;
- esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio, e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta, fermo restando che sono a carico del socio richiedente eventuali copie o estratti dei libri sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

ART. 8 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e per il mancato pagamento della quota associativa

annuale, per almeno un anno, a seguito di richiesta da parte del Consiglio, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. La qualità di socio è sospesa in attesa della decisione assembleare.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 9 (Lavoratori dipendenti e autonomi)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche tra i propri associati, per il suo regolare funzionamento e per qualificare e specializzare l'attività svolta.

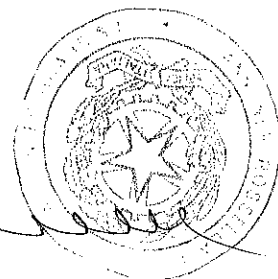
I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. Qualunque rapporto di lavoro è però incompatibile con la qualità volontario: in caso di rapporto di lavoro il volontario cessa di essere tale.

In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto di cui all'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 10 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);



- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di componenti l'Organo di Controllo, ove nominato, che siano in possesso dei requisiti normativi, non può pertanto essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, se preventivamente autorizzate dall'Organo sociale di appartenenze secondo un regolamento generale predisposto dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento delle quote annuali. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea viene convocata in sede ordinaria almeno due volte all'anno, entro il secondo mese dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e dell'eventuale programma di attività e verifica delle attività svolte, e entro centoventi giorni (quarto mese) dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna).

L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata indirizzata al Presidente da almeno un terzo degli associati.

L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, dovrà essere inviato con qualunque mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione (a titolo meramente esemplificativo: lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano debitamente controfirmata, sms, telefax, posta elettronica ordinario e certificata, canali whatsapp) e affisso nella sede legale almeno otto giorni prima della data stabilita.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni a cura del Consiglio dimissionario secondo l'art. 13.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. È consentito ai soci che non possono presenziare personalmente, la partecipazione all'assemblea in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti a distanza, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti a distanza di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, salvo quelli per i quali è previsto il voto a scrutinio segreto.

È altresì ammessa l'espressione del voto per via elettronica o per corrispondenza.

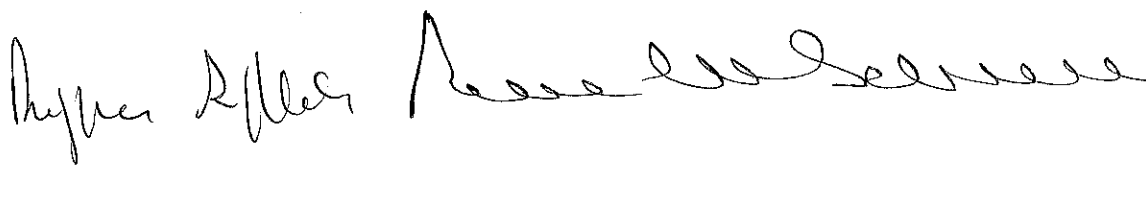
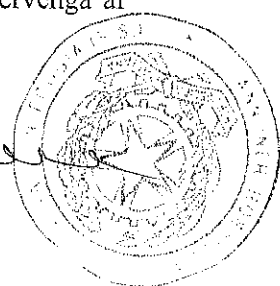
L'Assemblea in sede ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- stabilisce la quota sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea in sede straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

È in facoltà dei soci ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea, purché la relativa richiesta scritta – sottoscritta da almeno un quinto degli associati –, pervenga al Consiglio Direttivo nei termini entro i quali è stata convocata l'assemblea.

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima sia in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea tra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

ART. 12 (Il Consiglio Direttivo)

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- cooptare nuovi componenti in caso di consiglieri dimissionari o decaduti da porre in votazione nella prima assemblea utile secondo il successivo art. 13,
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare su ogni atto patrimoniale e finanziario dell'ordinaria amministrazione;
- individuare le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale da svolgersi dall'Associazione nei limiti consentiti dalla legge;
- accettare o meno lasciti e donazioni nonché acquisti, vendite, permuta, costruzioni, assunzione di mutui e, in generale, di tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- redigere regolamenti interni;
- procedere a inizio anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- tenere i contatti con enti pubblici e privati, con la comunità ecclesiale e salesiana;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a enti e istituzioni, pubbliche e private, che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati.

ART. 13 (Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e sette, secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea e dovrà rappresentare al suo interno tutte le categorie di soci.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un periodo di tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio. I consiglieri sono rieleggibili.

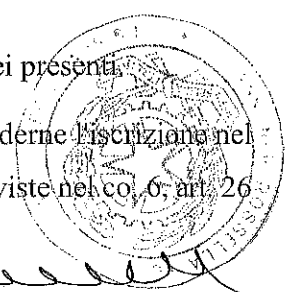
I Componenti del Consiglio Direttivo possono essere scelti solo tra le persone fisiche associate.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26

Raffaele Ruffe *Raffaele Ruffe*



del Codice del terzo settore , a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il segretario e il tesoriere/economo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri gli altri consiglieri provvedono a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata dal presidente, o dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano uscenti.

ART. 14 (Funzionamento del Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in un'unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente con qualsiasi metodo, almeno 5 giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopra indicato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta e deliberazione del consiglio si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio

Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni che hanno portato alle decisioni consiliari. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive, o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non associati. Il Consiglio può attribuire, a meno del Presidente, anche e a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, su disposizione del Presidente altri soggetti con funzioni direttive, responsabili dell'organizzazione o associati che abbiano particolari competenze o deleghe su specifici argomenti all'ordine del giorno.

ART. 15 (Organo di controllo)

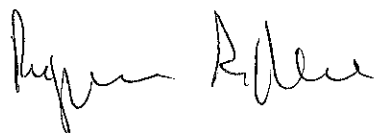
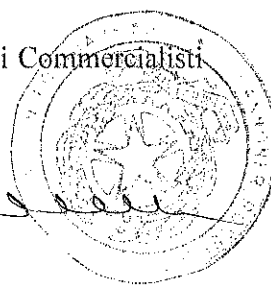
L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo può essere monocratico o composto da un Collegio di Controllori composto da tre controllori, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Nel caso si Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori legali;
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controlli, almeno uno dei Controllori deve appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetto iscritto al Registro dei Revisori legali;
- soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Revisore Unico o un Collegio di Revisori.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.;

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 17 (Patrimonio dell'Associazione)

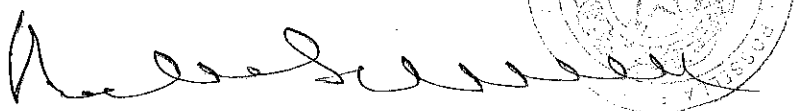
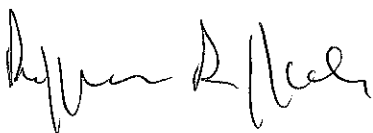
Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- fondo di dotazione;
- da beni immobili, mobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti dal lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/do di privati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di attività convenzionate;
- proventi da cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- redditi derivanti dal patrimonio;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (es: feste, sottoscrizioni a premi, ecc);
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.



Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, secondo le disposizioni normative;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Entra il 31 gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deve essere convocata entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I Bilanci devono restare depositati presso la sede sociale nei 10 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci.

ART. 19 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

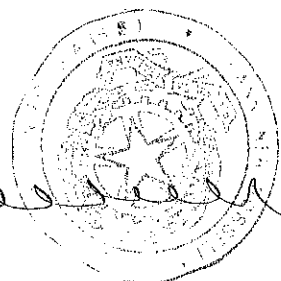
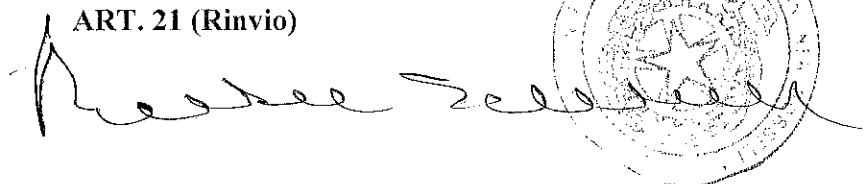
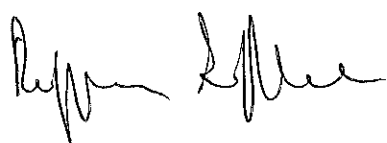
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità indicate nell'art. 7 del presente Statuto.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 D. Lgs. 117/2017 ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)



Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Delfino R. M.", located below the main text block.